



Diritto civile

Corso P-Z

Lezione 9

La causa del

contratto

Prof. Giovanni Pascuzzi

www.giovannipascuzzi.eu



- È valido il 'nudo patto'?
 - «Ti do la mia parola»
- La semplice volontà di impegnarsi è sufficiente a creare l'impegno legale?

1325 codice civile

- 1325. Indicazione dei requisiti. — 1. I requisiti del contratto sono:
- 1) l'accordo delle parti;
- **2) la causa;**
- 3) l'oggetto;
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità .

1343. Causa illecita.

1. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

1344. Contratto in frode alla legge.

1. Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.

1345. Motivo illecito.

1. Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.

Teorie sulla causa

- A) Teorie SOGGETTIVE (più risalenti):
 - la causa coincide con lo scopo, motivo, fine che spinge la parte a prestare il consenso
- B) Teorie OGGETTIVE:
 - causa è un elemento obiettivo esterno e autonomo rispetto alla rappresentazione mentale delle parti

Teorie OGGETTIVE sulla causa

- 1a) Astratte. Betti: la causa è la funzione economico-sociale tipica del contratto.
 - Limiti: la causa si appiattisce il tipo con la conseguenza che i contratti tipici hanno per definizione sempre una causa e quindi il problema riguarderebbe solo i contratti atipici
- 1b) Concrete. La causa è la ragione che concretamente giustifica il particolare contratto in esame alla luce delle specificità che lo connotano

CASSAZIONE 24 luglio 2007, n. 16315

«La causa concreta»

- Posto che l'impossibilità dell'esecuzione nel contratto di viaggio «tutto compreso» è da valutarsi in relazione all'interesse da soddisfare del creditore turista, l'inutilizzabilità della prestazione estingue il rapporto obbligatorio per irrealizzabilità della **causa concreta** (nella specie, non era stato possibile garantire relax e svago al turista, per la presenza di un'epidemia nel luogo di destinazione del viaggio).
- Dalla motivazione: *Diversamente da quanto sostenuto dall'odierna ricorrente, la suddetta «finalità turistica» (o «scopo di piacere») non costituisce pertanto un irrilevante motivo del contratto de quo.*
- *La «finalità turistica» non si sostanzia infatti negli interessi che rimangono nella sfera volitiva interna dell'acquirente il package costituendo l'impulso psichico che lo spingono alla stipulazione del contratto, ma viene ad (anche tacitamente) obiettivarsi in tale tipo di contratto, divenendo interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, pertanto connotandone la causa concreta*

Teorie OGGETTIVE sulla causa

- 2a) Dirigistico-paternalistiche. La causa è strumento di controllo sociale o pubblico dell'autonomia privata
Il problema dei contratti con causa futile
- 2b) Liberali. Critica a 2a che finisce per comprimere l'autonomia privata.
Anche il contratto stravagante va ammesso

Teorie OGGETTIVE sulla causa

- 3a) Analitica. Riferisce la causa alle singole obbligazioni (dottrina risalente al code Napoleon)
- 3b) Unitaria. L'obbligazione non ha una causa ma un titolo. L'unitaria causa del contratto è il nesso tra le due prestazioni

DATO SISTEMATICO

- **Principio di razionalità degli spostamenti di ricchezza**
 - Nessuno spostamento patrimoniale può prodursi, e comunque tenersi fermo, se non sia sostenuto da una adeguata ragione giustificatrice.
 - Causa del contratto (1325, n.2)
 - Causa dell'arricchimento (2041)
 - Causa della prestazione del pagamento (2033)

- Logica dello scambio
- Logica del dono

La causa concreta nelle diverse tipologie di contratti

- A) Contratti onerosi: reciprocità di vantaggi e sacrifici giuridici
- B) Contratti gratuiti: vantaggio empirico, fattuale, apprezzabile sul piano economico del sacrificio (es.: fideiussione del socio a vantaggio della società)
- C) Rafforzamento del credito (fideiussione gratuita e disinteressata)

Le ipotesi di causa debole

- Donazione
- Mutuo gratuito
- Deposito gratuito
- Comodato gratuito
- In queste ipotesi la causa non poggia su elementi esterni ma sull'interesse soggettivo altruistico

Le ipotesi di causa debole

- Elementi a sostegno a cause deboli:
- a) la forma solenne (es.: donazione)
- b) materialità (consegna della cosa nei contratti reali gratuiti)
- c) rapporti preesistenti tra le parti (es.: rinunce a diritti, negozi di accertamento)

Causa e motivi del contratto

- Causa: interessi della parte che il contratto deve assicurarle perché formano la ragione giustificativa del contratto stesso
(La frustrazione comporta rimedi contrattuali)
- Motivi: interessi della parte che restano fuori del contratto perché non fanno parte della sua ragione giustificativa
(La frustrazione NON comporta rimedi contrattuali)

Presupposizione

- La presupposizione si configura come una circostanza esterna che, senza essere prevista quale condizione del contratto, ne costituisce un presupposto oggettivo.
- Ricorre quando una determinata situazione, di fatto o di diritto, passata, presente o futura, di carattere obiettivo, la cui esistenza, cessazione e verifica è del tutto indipendente dall'attività o dalla volontà dei contraenti e non costituisce oggetto di una loro specifica obbligazione, debba ritenersi pur pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa, essere stata tenuta presente dai contraenti medesimi nella formazione del loro consenso, come presupposto avente valore determinante ai fini dell'esistenza e del permanere del vincolo contrattuale.

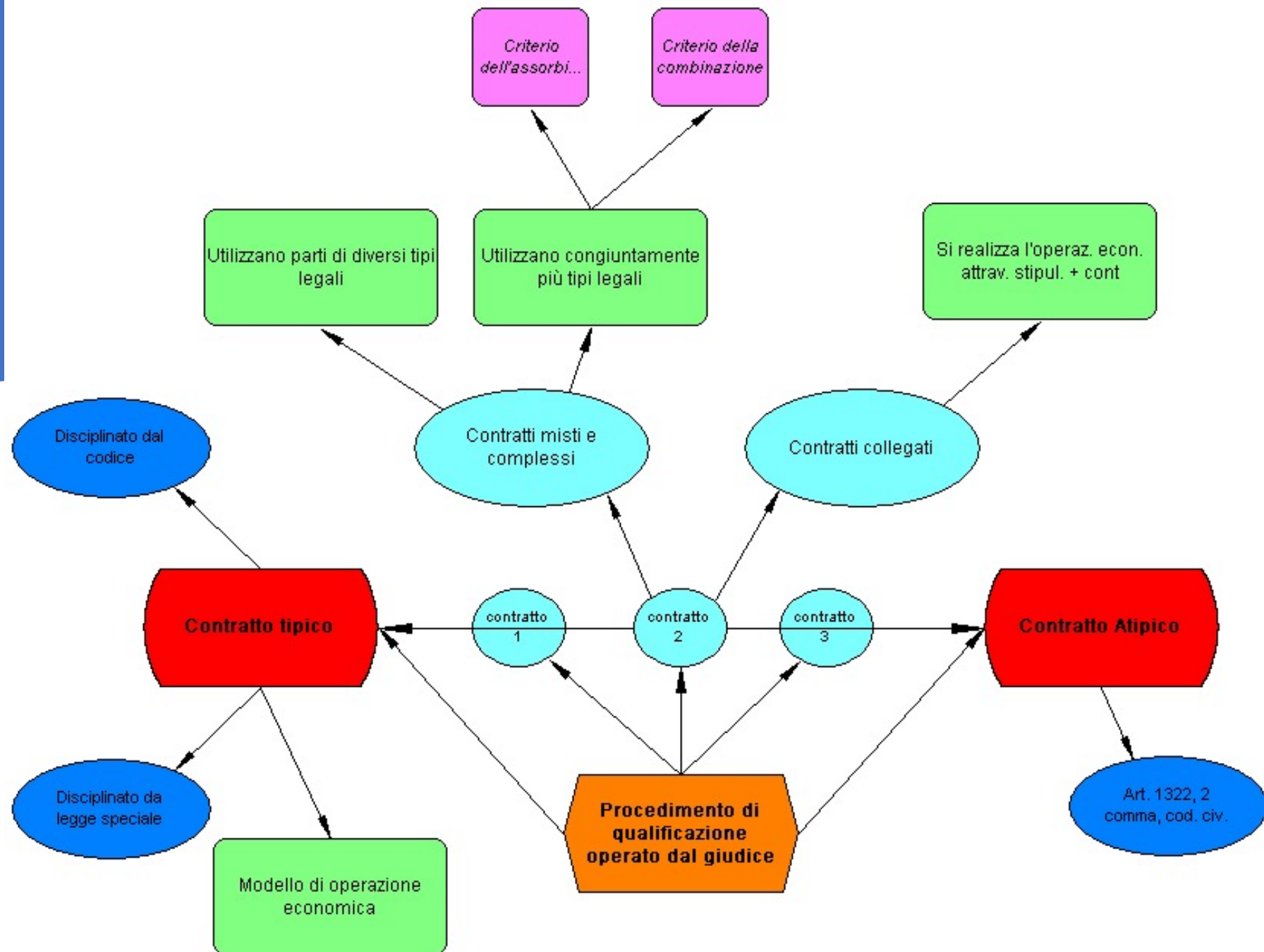
Requisiti della presupposizione

- Comune consapevolezza delle parti.
- Certezza dell'evento.
- Oggettività dell'evento.

Disciplina applicabile al contratto in caso di mancata realizzazione dell'evento presupposto

- Inefficacia del contratto.
- Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.
- Risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
- Recesso del contraente.

Contratti misti e contratti collegati



Contratti misti

- Il contratto misto è un contratto che nasce dalla commistione degli elementi di più contratti tipici che confluiscono in un'unica struttura contrattuale

Disciplina applicabile ai contratti misti

- Tesi dell'assorbimento
 - poiché il contratto misto deriva dall'unione degli elementi costitutivi propri di diverse tipologie contrattuali l'interprete ha il compito di individuare la tipologia prevalente e di applicare al contratto misto la relativa disciplina
 - Cass. 26485/2019. In tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente. (Nella specie la S. C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad un contratto c.d. di "banqueting" per l'organizzazione di un banchetto di nozze, nel quale ravvisava la prevalenza degli elementi dell'appalto di servizi, aveva accolto l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi in applicazione dell'art. 1667, comma 2, c.c.).

Disciplina applicabile ai contratti misti

- Tesi della combinazione
 - ai vari elementi del contratto misto va applicata la disciplina della tipologia contrattuale a cui i diversi profili sono direttamente riconducibili
- Tesi dell'analogia
 - il contratto misto deve essere assimilato al contratto tipico cui si avvicina maggiormente e assoggettato per analogia alla relativa disciplina

Esempio di contratto misto

- Alfa si impegna nei confronti di Beta sia a mettere a disposizione 110 camere d'albergo e comuni servizi accessori sia a concedere la disponibilità del Centro Congressi disponibili presso lo stesso albergo.
- Quid iusris se Alfa mette a disposizione le strutture in ritardo rispetto al momento in cui Beta doveva svolgere il congresso che aveva organizzato?

Esempio di contratto misto: Vedi Cass. 9662/2000

- Il contratto di albergo è atipico
- Esso (già definito contratto di ricevimento d'ospite) ha una propria individualità ed una propria funzione economica in considerazione del fine unitario e tipico - dare comodo ricetto a chi ne ha bisogno - cui tendono le prestazioni compiute dall'albergatore.
- Si sostanzia in un contratto atipico col quale l'albergatore si obbliga, dietro corrispettivo, a fornire al cliente una serie di servizi - una pluralità di prestazioni di dare e di fare - che si incentrano nella concessione dell'uso di un alloggio, cui si accompagnano altri servizi, strumentali ed accessori rispetto al primo, diretti a rendere possibile e confortevole il soggiorno secondo i livelli di qualità connessi alla categoria di appartenenza dell'albergo e con le dovute garanzie per le persone e per le cose che queste portano con sé.

Esempio di contratto misto: Vedi Cass. 9662/2000

- Ne consegue che la disciplina del contratto, per quanto non espressamente previsto dalla legge, deve essere tratta da quella predisposta per la locazione d'opera, dall'appalto e dalla locazione di cose.
- Quando, tuttavia, come nel caso di specie, alcuni servizi rivestano per la loro natura e la loro entità un carattere eccezionale rispetto a quelli comunemente forniti da alberghi della stessa categoria, ed assumano per il loro costo un'importanza di gran lunga prevalente rispetto al prezzo delle camere, essi appaiono non più accessori e strumentali rispetto all'alloggio ma del tutto autonomi, tali da poter essere utilizzati anche da chi non è ospite dell'albergo e da poter comunque formare oggetto d'un negozio giuridico a sé stante, quale l'appalto di un servizio finalizzato alla prestazione di un risultato diverso dal compimento di una data opera, il quale si differenzia dal contratto di albergo perché questo ha per oggetto la prestazione di un servizio tipico quale l'alloggio e solo i relativi comuni servizi accessori.

Esempio di contratto misto: Vedi Cass. 9662/2000

- Il contratto intercorso tra le parti è stato dunque correttamente qualificato dalla Corte d'appello come un **contratto misto** (o complesso) avente ad oggetto sia le prestazioni alberghiere sia i servizi del Centro Congressi allestito presso l'albergo, la cui disciplina giuridica va individuata, in base alla **teoria dell'assorbimento** che predilige la disciplina dell'elemento prevalente, in quella predisposta per l'appalto di servizi; considerato altresì che anche nel contratto d'albergo la concessione in uso dell'alloggio non è altro che un mezzo per prestare il relativo servizio.

Contratti collegati

- Il collegamento negoziale si sostanzia in un legame di interdipendenza funzionale fra due o più contratti, perfetti in tutti loro elementi e in grado di produrre singolarmente effetti giuridici rilevanti per l'ordinamento

Requisiti del collegamento negoziale

- Requisito oggettivo:
 - nesso teleologico fra i negozi
- Requisito soggettivo:
 - comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere ma anche il coordinamento tra gli stessi per la realizzazione di un fine ulteriore che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale

Collegamento negoziale: Cass. 19161/2014

- L'acquisto di un notebook non obbliga ad accettare il sistema operativo preinstallato e qualora l'acquirente, all'avvio dell'hardware, manifesti il suo rifiuto alla licenza d'uso del predetto sistema e del suo software applicativo, il mancato consenso si ripercuote unicamente sul contratto di licenza d'uso e non sul negozio di compravendita del computer, dovendosi ritenere che, tra la vendita del prodotto hardware e la licenza d'uso del sistema operativo, **non sussista un collegamento negoziale** ove manchino elementi idonei a dimostrare la volontà delle parti di concludere entrambi i negozi allo scopo di realizzare un ulteriore interesse pratico, causa concreta dell'intera operazione negoziale, unitario ed autonomo rispetto a quello proprio di ciascuno di essi. Ne consegue che l'acquirente del notebook, qualora non aderisca alle condizioni predisposte unilateralmente per l'accesso al sistema operativo e al software applicativo, rifiuta il perfezionamento del contratto di licenza d'uso ad essi relativo, senza che ciò incida sulla già perfezionata compravendita del computer.

Collegamento negoziale: segue Cass. 19161/2014

- «affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un **requisito oggettivo**, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un **requisito soggettivo**, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale».

Collegamento negoziale: Cass. 18585/2016

- Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo negozio ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma, ancorché ciascuno sia finalizzato ad un'unica regolamentazione dei reciproci interessi, sicché il vincolo di reciproca dipendenza non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica, spettando i relativi accertamenti sulla natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale al giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ravvisato un collegamento negoziale tra un contratto di agenzia per il collocamento di prodotti finanziari e un contratto di finanziamento, aveva ritenuto che la risoluzione del primo si ripercuotesse sul secondo, per effetto di una clausola risolutiva espressa ivi prevista).

Collegamento non negoziale e nullità parziale di uno dei contratti: Cass. 17899/2015

- Nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, le parti possono dar vita, con un solo atto, a diversi e distinti contratti, i quali, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale e rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, sono tra loro collegati funzionalmente e in rapporto di reciproca interdipendenza, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotano sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1419 c.c., la nullità parziale di uno dei contratti o quella di singole clausole importa la nullità, rilevabile d'ufficio, dell'intero contratto, senza che le parti, che non abbiano mostrato interesse - dandovi esecuzione - a mantenere in vita l'altro contratto, siano tenute ad allegare la situazione di interdipendenza funzionale tra i singoli rapporti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito dichiarativa della nullità di due contratti collegati, l'uno concernente una compravendita, asseritamente simulato, e l'altro un mutuo ipotecario, così disattendendo il rilievo per cui l'invalidità avrebbe potuto essere dichiarata solo con riferimento a quest'ultimo, unico investito dal gravame).

Collegamento negoziale: Cass. 21417/2014

- Nel caso di collegamento negoziale tra una pluralità di contratti, mentre la nullità di uno di essi si riflette, atteso il legame di reciproca loro dipendenza, sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri, la validità solo di alcuni non comporta quella dell'intero complesso dei contratti collegati (nella specie, la suprema corte, cassando sul punto la sentenza impugnata, ha escluso che, in presenza di tre contratti collegati - di affitto di ramo d'azienda, di preliminare di vendita dello stesso ramo e di vendita dell'intera attrezzatura aziendale - la validità del primo, per effetto del giudicato formatosi sulla statuizione resa a seguito di arbitrato irrituale, e del terzo, perché mai giudizialmente contestata, comportasse quella anche del secondo - la cui nullità per mancanza dell'oggetto non era stata superata dalla interazione con gli altri due - né, tantomeno, dell'intera operazione).

Procedimento di qualificazione del contratto atipico

1322. Autonomia contrattuale.

1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
2. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

1323. Norme regolatrici dei contratti.

1. Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

Procedimento di qualificazione del contratto atipico: RAGIONI

- A) Il contratto presenta una lacuna sul punto controverso e il giudice deve decidere quale regola applicare
- B) Il contratto non presenta lacune ma il giudice deve decidere se ci sono profili di illiceità o se gli interessi perseguiti sono meritevoli di tutela

Procedimento di qualificazione del contratto atipico: TAPPE

- A) Giudice di merito accerta gli elementi di fatto che consentono di stabilire le caratteristiche dell'accordo
- B) Giudice di merito utilizza i risultati dell'indagine per identificare lo schema legale al quale ricondurre il contratto
- C) Giudice di merito dovrebbe indicare i fattori che orientano la qualificazione

Procedimento di qualificazione del contratto atipico: TAPPE

- Gli elementi di fatto sono insindacabili dalla Cassazione che controlla solo il procedimento logico di qualificazione
- I termini usati dalle parti per definire il contratto non vincolano il giudice: questi può adottare una qualificazione diversa

Procedimento di qualificazione del contratto atipico: ESITI

- A) il giudice stabilisce che il contratto rientra in un tipo legale
- B) il giudice stabilisce che il contratto NON rientra in un tipo legale

Procedimento di qualificazione del contratto atipico: ESITI

- N.B. Le conseguenze sono identiche: il giudice va in ogni caso alla ricerca del tipo legale che ha maggiori affinità con l'accordo sottoscritto dalle parti
- Di fatto nel nostro ordinamento non esistono veri contratti atipici

Considerazioni di natura economica

- Le tecniche di qualificazione influenzano la redazione delle clausole contrattuali
- Se i giudici guardano con sfavore ai contratti atipici, i privati tenderanno a scostarsi poco dalla disciplina legale

Considerazioni di natura economica: conseguenza

- I tipi legali offrono i vantaggi della standardizzazione
- I tipi legali, però, ritardano l'introduzione di soluzioni innovative e migliori

Considerazioni di natura economica: vantaggi della standardizzazione

- A) Minor rischio di utilizzare clausole invalide o dagli effetti imprevisti
- B) Schemi noti sono già stati discussi in precedenti controversie: validità facilmente accertabile
- C) Minor costo per legali che devono redigere il contratto

Considerazioni di natura economica: vantaggi di soluzioni innovative

- A) Migliore organizzazione del rapporto contrattuale
- Però si perdono i vantaggi della standardizzazione:
 - lo Stato deve incentivare questo oppure no
 - è efficiente il modo di ragionare dei giudici quando operano la qualificazione di un contratto atipico?

Rilevanza della causa: mancanza

- Mancata indicazione della causa
- Indicazione di causa irrealizzabile (vendita di cosa già di proprietà del compratore)
- Il problema dell'adeguatezza del corrispettivo
 - Corrispettivo non menzionato (nullità)
 - Corrispettivo menzionato ma non quantificato (problema di determinabilità dell'oggetto)
 - Corrispettivo menzionato ma inadeguato (verifica caso per caso: si prezzo irrisorio no prezzo simbolico)

Contratti illeciti

- Contratto illecito
 - Illiceità della causa
 - Oggetto illecito
 - Motivo illecito comune ai contraenti
 - Condizione illecita

Contratti illeciti: illiceità della causa

- A) Contrarietà a norma imperativa (1343): quelle che proibiscono direttamente e specificamente ciò che il contratto vuole realizzare in nome di interessi generali o pubblici prevalenti che il contratto metterebbe a rischio
 - Es.: intese restrittive concorrenza: l. 287/1990

Contratti illeciti: illiceità della causa

- B) Contrarietà all'ordine pubblico: colpisce i contratti socialmente dannosi o pericolosi anche se non corrispondenti ad una fattispecie prevista da norma imperativa
- Ordine pubblico: serie di principi politici, sociali, economici che sono alla base dell'ordinamento in un determinato momento storico
- Si ricavano da complessi di norme

Contratti illeciti: illiceità della causa

- B) Ordine pubblico: classificazione
 - 1) Ordine pubblico politico: principi riguardanti esistenza e funzionamento dei poteri pubblici, nonché le libertà e i diritti fondamentali delle persona
 - 2) Ordine pubblico economico: principi che presiedono alla produzione e circolazione della ricchezza (es.: contratti che annientano l'iniziativa economica)
 - 3) Ordine pubblico di protezione: protezione categorie deboli (conduttori, affittuari, etc.)

Contratti illeciti: illiceità della causa

- C) Contrarietà a buon costume: principi etici condivisi dalla gran parte del corpo sociale in un dato momento storico
- Rispetto all'ordine pubblico (che riflette scelte del legislatore) si tratta di scelte extralegali che discendono direttamente dal corpo sociale
- Es.: contratti per prestazioni umilianti, prostituzione e pornografia, sportivo si impegna a giocare male.

Contratto immorale e irripetibilità della prestazione

- La nullità per contrarietà a norma imperativa e ordine pubblico comporta la ripetibilità di tutte le prestazioni eseguite in base a contratto nullo
- Per la nullità per contrarietà al buon costume vale l'art. 2035
- 2035. Prestazione contraria al buon costume. — 1. Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.

Contratto in frode alla legge (1344)

- Sottospecie del contratto illecito per illiceità della causa

Motivo illecito (1345)

- Il motivo deve essere esclusivo e comune ad entrambi i contraenti
- Non è sufficiente che controparte conosca il motivo illecito: deve essere condiviso